

## ALLEGATO "A"

Progetto:  
**“IMPIANTO VALORIZZAZIONE RACCOLTE  
DIFFERENZIATE 4RTO”**

Comune: **BORGARO TORINESE**

*Presentato per la fase di Valutazione ex Art. 12  
Legge Regionale 14 dicembre 1998, N. 40 e s.m.i.  
ed art. 23 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. ( testo unico ambientale)*

**CONDIZIONI AMBIENTALI**  
**ART.5 LET. O-QUATER DEL D. LGS 152/2006 E S.M.I.**

Proponente: **AMIAT s.p.a.**

## **Premessa**

Per il procedimento in oggetto ancorché istruito e concluso secondo la normativa previgente l'entrata in vigore del dlgs. 104/17, trova applicazione la disciplina del monitoraggio introdotta dall'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i, pertanto il proponente sarà tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale "il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza".

In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Il mancato rispetto delle seguenti condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *"Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali"*.

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

## **Condizioni Ambientali di cui art. 5 lett. o-quater del D. lgs 152/2006 e s.m.i**

### **Condizioni per la realizzazione dell'intervento**

1. Dovrà essere sottoscritto tra le parti (AMIAT s.p.a., Città di Borgaro Torinese, Comune di Mappano e Comune di Caselle), prima dell'avvio dei lavori, il protocollo d'intesa il cui schema è già stato approvato dalle amministrazioni locali.

Termine per la verifica di ottemperanza: ante-operam (contestualmente alla comunicazione di inizio lavori).

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino

2. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale depositata per l'istruttoria di VIA, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle condizioni ambientali ed adempimenti di seguito elencati; qualsiasi modifica del progetto, così come definita all'art. 5 lettera l del D. lgs. 152/2006 e s.m.i, dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino.

Termine per la verifica di ottemperanza: ante-operam (contestualmente alla comunicazione di fine lavori)

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente

**Condizioni da realizzarsi in corso d’opera (cantiere)**

3. Occorre prevedere particolare cura nella preparazione delle superfici dei piazzali in modo da evitare che con la movimentazione dei materiali con automezzi si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree di utilizzo creando o incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e disperse in atmosfera. L’ingresso e l’uscita dall’area di cantiere deve essere presidiato da sistemi di pulizia delle gomme degli automezzi impiegati durante la fase di trasporto. Dovranno essere adottati protocolli gestionali di pulizia dei percorsi stradali pubblici prossimi all’area di cantiere e utilizzati maggiormente dai mezzi di trasporto; tali provvedimenti sono finalizzati a mitigare il potenziale rilascio di polveri;
4. Le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all’interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;
5. Occorre limitare al minimo indispensabile l’utilizzo di fonti di energia elettrica autoprodotta con gruppi elettrogeni al fine di ridurre al minimo le sorgenti di rumore e le fonti di inquinanti aereodispersi presenti nelle aree di cantiere. Il funzionamento di impianti fissi e/o mobili all’interno delle aree di cantiere deve avvenire possibilmente tramite alimentazione di rete.
6. Ai fini di tutela delle acque dall'inquinamento per tutta la durata del cantiere dovranno essere tutte le precauzioni necessarie e dovranno essere attivati tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dell’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere nel rispetto della normativa vigente. Le aree di sosta e manutenzione delle macchine operatrici dovranno essere impermeabilizzate.
7. Qualora dovesse rendersi necessario lo scarico, anche temporaneo, di acque in corpi d'acqua superficiali e/o sul suolo, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione presso le autorità competenti ai sensi dell’ex art. 45 del D.Lgs. 152/1999 e smi.
8. Ai sensi del D. L.vo 152/06 e s.m.i. i rifiuti prodotti durante le fasi di cantiere devono essere conferiti ai soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento e/o al recupero; quest'ultima destinazione deve essere preferita al conferimento in discarica. I rifiuti durante il trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. In ogni caso, presso l'area di cantiere dovranno essere presenti appositi cassoni scarrabili atti alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti durante la fase di cantiere. A cura della direzione lavori, dovranno essere impartite apposite procedure atte ad evitare l'interramento e la combustione dei rifiuti.

Termine per la verifica di ottemperanza dei punti da 3 a 8: corso d’opera (almeno 60 giorni prima della comunicazione di fine lavori)

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente

**Condizioni da realizzarsi post-operam (monitoraggi)**

9. Odori: effettuare un monitoraggio olfattometrico ai sensi della norma UNI EN 13725/2004 per la verifica dei dati di input del modello utilizzato nello “*studio di impatto olfattivo*” che dovrà essere effettuato seguendo due campagne con frequenza semestrale per la Fase I e due campagne con frequenza semestrale per la Fase II.

Termine per la verifica di ottemperanza: post-operam (entro 30 giorni dall’adempimento delle stesse)

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente

10. Rumore: effettuare una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell’installazione (una campagna per la Fase I e una campagna per la Fase II ) in modo da verificare l’attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Termine per la verifica di ottemperanza: post-operam (entro 30 giorni dall’adempimento delle stesse)

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente

**Adempimenti**

- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicato l’inizio dei lavori.
- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata la fine dei lavori e l’inizio della fase di esercizio dell’impianto.
- Qualora si rendesse necessario il ricorso alle autorizzazioni in deroga acustica per tutte le attività potenzialmente superiori ai limiti, date le caratteristiche temporali del cantiere (circa 450 giorni), le stesse dovranno essere richieste secondo istanza ordinaria ai sensi dell’art. 7 della DGR 27 giugno 2012 n.24-4049 “*Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52*”.
- In caso di frantumazione delle macerie in fase di cantiere, si evidenzia la necessità da parte del gestore terzo di ottenere il Nulla Osta all’esercizio della campagna di frantumazione (DGR 25 –24837 del 15/06/1998), e che l’impianto utilizzato deve essere in possesso di autorizzazione ex art. 208, comma 15, come impianto mobile.